



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 80 del 16/04/2021

Musica Campania - Norme per il sostegno, lo sviluppo e la valorizzazione del settore musicale. Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)

Firmato da: Michele Cammarano; Luigi Cirillo

Proposta di Legge

“Musica Campania - Norme per il sostegno, lo sviluppo e la valorizzazione del settore musicale. Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)”

A firma dei Consiglieri

Luigi Cirillo

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Valeria Ciarambino

Maria Muscarà

Gennaro Saiello

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza - molto sentita a livello territoriale e da parte degli addetti ai lavori - di adottare politiche e

programmazioni nel settore musicale campano, potenziando gli interventi esistenti e introducendo nuovi strumenti solo dove necessario per far crescere la filiera della produzione musicale, con particolare attenzione alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali.

La proposta - a differenza di come fatto in precedenza dalla Regione Campania per quanto attiene alla tematica della cultura cinematografica e audiovisiva - non intende scorporare la musica dal complessivo e unitario settore della promozione dello spettacolo, ma viceversa, alla luce dei pregevoli risultati raggiunti dal settore, proseguire e dare continuità alla positiva tendenza a superare le barriere dei generi nelle arti performative a favore della multidisciplinarietà e delle ibridazioni sempre più frequenti.

In questo quadro unitario e improntato alla competitività del settore dello spettacolo, la proposta intende meglio coordinare e indirizzare le opportunità tipiche e peculiari del settore musicale, senza ingerire in nessuno modo la componente "spettacolo" maggiormente dedicata alle attività musicali corali e concertistiche, alla lirica e alle attività "musicali" associate alle arti della danza e del teatro.

Tra le priorità individuate dalla presente legge, dunque, vi è quella di rafforzare i sistemi produttivi ad alto potenziale di crescita, riconoscendo quello della musica come uno dei *driver* di innovazione e di sviluppo più rilevanti, anche in vista dell'auspicata fine dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'attività musicale in Campania nel 2019 (ultima annualità prima dell'avvento della pandemia, che ha di fatto interrotto tutte le attività legate al settore musicale) si è tradotta in 1803 spettacoli, con un numero di spettatori pari a 84.661 e un volume di affari di 17,8 milioni di euro. (dati SIAE 2019); numeri ancora insufficienti a collocarla nel gruppo di testa delle Regioni italiane, guidato dalla Lombardia con i suoi oltre 7000 spettacoli.

Tuttavia, la Regione Campania riesce a distinguersi per la presenza di numerosi artisti, professionisti, enti ed imprese che si occupano di educazione, formazione, produzione, diffusione, promozione e ricerca in ogni genere o tendenza, dalla musica antica all'elettronica.

Il confronto diviene impietoso se si confrontano le performance campane con quelle delle aree nordeuropee e inglesi dove sono affrontate in maniera integrata e propositiva la produzione, la promozione di nuovi autori e l'insieme delle attività economiche connesse.

Così come rilevato nel settore del cinema e degli audiovisivi, emerge quindi anche nella musica l'esigenza di supportare le potenzialità di sviluppo del settore nel suo insieme con interventi normativi e di sostegno economico che affrontino in forma integrata i diversi segmenti della filiera:

- l'ambito educativo-formativo;
- l'ambito creativo;
- l'ambito produttivo, distributivo e promozionale, prendendo in considerazione i diversi soggetti che in essi operano: soggetti pubblici, pubblico-privati, associazioni e privati di varia dimensione economica e natura giuridica.

La Regione Campania, dunque, anche attraverso una messa a sistema del settore musicale, ha la possibilità di intervenire con strumenti diversificati e innovativi a sostegno dell'educazione, dell'alfabetizzazione musicale, della formazione e della qualificazione professionale, della produzione, distribuzione e promozione della musica, in Italia e all'estero.

La proposta di legge è articolata in tre capi.

Un primo capo riguarda le disposizioni a carattere generale e quelle relative alla programmazione e alla pianificazione del settore musicale. Si tratta di una serie di norme molto importante per definire i contorni istituzionali dell'impianto normativo e specificare i criteri, i principi generali e le aree di intervento.

La Regione Campania riconosce il ruolo della musica quale veicolo culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico in grado di consentire la migliore crescita delle persone nella vita singola e associata.

La Regione, nel quadro della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione musicale, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica.

A tal fine, la proposta si prefigge l'obiettivo dell'integrazione degli interventi nei diversi ambiti settoriali interessati per favorire lo sviluppo delle competenze professionali in campo musicale e la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale, per sostenere la produzione e l'esecuzione di musica dal vivo, promuovere l'educazione all'ascolto della musica, soprattutto attraverso misure che favoriscono l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale, ma anche per sostenere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili, nel settore musicale.

Tra gli obiettivi principali della proposta di legge, inoltre, vi è quello di favorire lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, anche al fine di promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale.

Di notevole interesse è la disposizione che contiene la descrizione dei cd. raccordi programmatici.

La proposta di legge, infatti, parte dall'assunto generale di un inscindibile legame tra le varie componenti del settore culturale, un legame che va valorizzato attraverso politiche integrate tra le varie discipline. Per tale ragione si è mantenuto un forte collegamento con la vigente legge regionale in materia di spettacolo, concernente – per quanto riguarda la musica – più gli aspetti relativi alle attività concertistiche e corali.

Un raccordo programmatico che consente – nel quadro di un più unitario disegno complessivo sullo spettacolo e sulla cultura – di mantenere delle specificità e degli elementi peculiari che meritano di essere approfonditi e

trattati in maniera separata. Una separazione che però non assume i significati di disaggregazione, ma al contrario che rappresenta la volontà di affermare profili specifici e settoriali in un orizzonte più ampio.

Non mancano dunque anche raccordi programmatici con altri ambiti settoriali interessati dalla musica a vario titolo (si pensi al turismo, alle attività produttive, alla formazione professionale, all'istruzione e all'educazione primaria e secondaria, alla sicurezza sul lavoro, al sostegno all'occupazione femminile e giovanile, al patrimonio e al commercio).

Il primo capo descrive le principali attività della Regione e il suo ruolo di *music commission* all'interno del quadro di *governance* del settore. In dettaglio, alla Regione spettano compiti di promozione delle risorse professionali e imprenditoriali nel settore musicale campano, di comunicazione integrata delle offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali a sostegno delle iniziative realizzate e di attrazione delle produzioni musicali e video-musicali nazionali e straniere, mediante l'offerta di servizi di supporto logistico-organizzativi, da attuarsi anche in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.

Chiudono il primo capo disposizioni relative alla programmazione triennale degli interventi nel settore musicale e alla pianificazione annuale delle attività. In particolare, il programma triennale individua le priorità, le strategie e le azioni regionali a sostegno delle filiere del settore e indica le risorse finanziarie necessarie all'attuazione, in coerenza con quanto stabilito nel Documento di Economia e Finanza regionale.

Il piano annuale, invece, rappresenta il vero e proprio documento attuativo della proposta di legge, in quanto individua i requisiti e gli standard minimi relativi agli aspetti didattici e organizzativi che i beneficiari dei contributi assicurano per un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata, i criteri generali per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

Il piano indica inoltre gli indicatori per la verifica dello stato di attuazione degli interventi e della rispondenza al programma triennale, le modalità di finanziamento e rendicontazione dei contributi concessi ai beneficiari e le misure di trasparenza delle procedure.

Il piano, infine, istituisce e aggiorna l'elenco regionale delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e nella gestione di attività di didattica e pratica musicale.

Il secondo capo concerne le azioni e gli interventi che la proposta di legge intende promuovere per la realizzazione degli obiettivi descritti.

Si tratta di una serie di agevolazioni, incentivi e misure di sostegno volta a definire - nel quadro programmatico suindicato - una definizione chiara e trasparente delle iniziative e delle attività regionali nel settore musicale.

Di particolare interesse sono:

- *Misure di sostegno all'educazione musicale*, con le quali la Regione intende promuovere la qualificazione del sistema educativo e

formativo attraverso la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazioni musicale per l'elaborazione e la gestione integrate di progetti in materia di educazione musicale, anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale e alla diffusione della musica tra i giovani. Si tratta di contributi per progetti mirati a favorire la formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro e che operano stabilmente sul territorio regionale, realizzati con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale;

- *Interventi per lo sviluppo della produzione e della distribuzione*, con i quali la Regione promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali, favorendo l'acquisizione e la crescita delle competenze tecniche e professionali degli operatori per l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale nei settori connessi alle attività musicali, anche attraverso adeguate iniziative di formazione, nonché valorizzando le imprese e gli enti del terzo settore quali organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento;
- *Interventi a favore dell'imprenditoria nel settore musicale*, con cui la Regione sostiene la crescita delle attività musicali di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale. Si tratta di contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a coinvolgere gli istituti di alta formazione artistica e musicale, gli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica, gli istituti musicali pareggiati e gli altri organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio, ma anche contributi destinati a startup innovative in campo musicale, a sostenere processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive, con particolare riferimento all'inclusione sociale e al dialogo interculturale, a favorire la ricerca, la valorizzazione e la promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare femminile e giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero e l'utilizzo delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle opere musicali;
- *Misure per la promozione della cultura musicale e interventi a favore della musica dal vivo*, con le quali la Regione sostiene la

produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo e in particolare della musica italiana originale dal vivo e, in particolare, destina contributi all'allestimento, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione alla musica dal vivo all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico;

- *Agevolazioni all'acquisto di strumenti musicali*, con cui la Regione nel limite complessivo di euro 500.000,00 per ciascun annualità 2021, 2022, 2023, fornisce la possibilità agli studenti residenti in Campania e iscritti ai licei musicali, ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica di ottenere un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500,00, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.

Si tratta di una agevolazione che va a reintegrare in Regione Campania il *Bonus Stradivari*, quale misura di agevolazione in passato prevista a livello nazionale e recuperabile in ambito regionale;

- *Iniziative di sostegno ai Comuni per investimenti nel settore musicale*, con le quali la Regione concede contributi, in conto investimento, ai Comuni che intendono sviluppare progetti di ammodernamento tecnologico e digitale volti all'educazione, alla promozione e alla valorizzazione del settore musicale. In particolare, i contributi riguardano esclusivamente i progetti di recupero di spazi urbani di proprietà comunale, non utilizzati, per l'allestimento di auditorium, parchi della musica e sedi specializzate per l'attività corale, concertistica e di musica dal vivo, studi di registrazione e laboratori della musica; progetti di ristrutturazione e l'ammodernamento tecnologico di strutture esistenti aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione della musica, anche per la messa in sicurezza degli spazi e progetti di digitalizzazione delle procedure di *mobile & online ticketing*.

Il terzo capo contiene le disposizioni di carattere finanziario e le disposizioni finali. In particolare si sottolinea la costituzione di un portale regionale della musica, denominato "Campania in Musica", quale strumento di informazione e divulgazione istituzionale degli interventi e delle azioni regionali nel settore musicale.

Il portale web, infatti, fornisce informazioni aggiornate sulla normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, sulla programmazione e sulla pianificazione regionale e contiene un calendario delle attività concertistiche, corali e di musica dal vivo, degli eventi e delle rassegne in ambito musicale, in svolgimento sul territorio regionale.

Il portale web contiene altresì l'elenco dei bandi e degli avvisi pubblici inerenti alle azioni e agli interventi di cui alla presente legge, articolato per sezioni tematiche e aree di interesse, nonché l'elenco delle scuole di musica e degli organismi specializzati nell'organizzazione e nella gestione di attività di didattica e pratica musicale.

In definitiva, la proposta di legge di pone l'obiettivo di una completa messa a sistema degli interventi regionali nel settore musicale, in particolare sul versante formativo ed educativo.

Relazione Tecnico-Finanziaria

La proposta di legge si inserisce nel quadro delle competenze regionali in materia di beni culturali e interventi diversi nel settore culturale, facenti riferimento alle attività in campo artistico e dello spettacolo.

Essa contiene una serie di disposizioni di indirizzo, a carattere programmatico, volte a riconoscere ed integrare nell'ambito della programmazione regionale nei settori dello spettacolo, della cultura e della formazione, mediante raccordo programmatico con le leggi regionali vigenti riguardanti i settori interessati, i principi e gli obiettivi di promozione in regione Campania della musica dal vivo e della formazione professionale nel settore musicale. In questo orizzonte di riferimento, la proposta contiene interventi e azioni che potranno trovare copertura adeguata laddove inserite nelle rispettive programmazioni settoriali, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale, in particolare quelli relativi all'attuazione degli interventi previsti all'articolo 6, comma 3, per progetti di formazione in ambito scolastico, all'articolo 7 per il sostegno alla formazione e all'acquisizione di competenze specialistiche nel settore musicale e all'articolo 8 per la promozione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore.

I principi e gli obiettivi posti dalla legge potranno, altresì, trovare attuazione nell'ambito della prossima programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027, attraverso specifiche misure per il sostegno, l'incentivazione e la promozione delle attività connesse alle finalità della presente legge. E ancora, per quanto riguarda gli stanziamenti riguardanti PON, POR e POC, potranno trovare attuazione nell'ambito delle fasi di rimodulazione annuale.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 9 per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi volti a favorire gli operatori e gli artisti del settore della musica dal vivo, i nuovi oneri potranno trovare copertura finanziaria, previo opportuno raccordo programmatico, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, attraverso le risorse annualmente stanziare nell'ambito della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6, (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo); a tal fine, la proposta di legge prevede una modifica normativa che inserisce tra gli

interventi finanziabili previsti nel programma regionale anche la promozione e valorizzazione dello spettacolo musicale dal vivo, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 del Bilancio di Previsione 2021-2023, anche mediante l'istituzione di specifici capitoli.

Per quanto concerne l'articolo 10, in cui si prevede la concessione di contributi una tantum per l'acquisto di strumenti musicali e fermo restando le opportune attività di raccordo programmatico, è istituito un apposito fondo regionale nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1, denominato "*Fondo regionale per il sostegno al settore musicale*" con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con contestuale decremento di pari importo delle somme a valere sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.

La motivazione circa la quantificazione dell'onere tiene in considerazione il numero di licei musicali, corsi pre-accademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti in regione Campania e il numero di studenti iscritti a conservatori e licei musicali e coreutici. Pertanto, considerato che la disposizione prevede un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale per un massimo di euro 2.500,00 per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi, nel limite delle risorse complessivamente stanziare, e che i contributi saranno assegnati tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza, si ritiene congrua la somma stanziata per la concessione nella misura massima prevista di circa 200 contributi per ciascun anno, raggiungendo così nel triennio circa 600 studenti campani.

Si tratta di una agevolazione che va, di fatto, a reintegrare in Regione Campania il Bonus Stradivari, quale misura di agevolazione in passato prevista a livello nazionale.

Agli oneri di cui all'articolo 11 relativi ad interventi di sostegno ai Comuni per l'allestimento o la ristrutturazione di spazi per le esibizioni dal vivo, si fa fronte nell'ambito del programma triennale di investimento e promozione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) della L.R. n. 6/2007, che destina a tali attività il dodici per cento delle risorse complessivamente stanziare nel bilancio regionale per la promozione dello spettacolo, attraverso la previsione di un'apposita linea di intervento inserita con una modifica all'art. 6, comma 2, cui si aggiunge una lettera i-bis), rivolta agli interventi di misure di sostegno a favore degli artisti e degli operatori del settore della musica dal vivo e per l'allestimento e la fruizione di spazi dedicati alla musica dal vivo.

Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Sommario

Capo I - Disposizioni generali e di programmazione

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Raccordi programmatici
- Art. 3 Attività di music commission
- Art. 4 Programma triennale degli interventi
- Art. 5 Piano annuale degli interventi

Capo II - Azioni e interventi

- Art. 6 Misure di sostegno all'educazione musicale
- Art. 7 Interventi per lo sviluppo della produzione e della distribuzione
- Art. 8 Interventi a favore dell'imprenditoria nel settore musicale
- Art. 9 Promozione della cultura musicale e interventi a favore della musica dal vivo
- Art. 10 Agevolazioni all'acquisto di strumenti musicali
- Art. 11 Sostegno ai Comuni per investimenti nel settore musicale

Capo III - Disposizioni finanziarie e finali

- Art. 12 Fondo regionale per il sostegno al settore musicale
- Art. 13 Portale regionale della musica
- Art. 14 Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato
- Art. 15 Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6
- Art. 16 Durata della legge
- Art. 17 Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali e di programmazione

Art. 1

Oggetto e finalità

- La Regione Campania riconosce il ruolo della musica quale veicolo culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico in grado di consentire la migliore crescita delle persone nella vita singola e associata.
- La Regione, nel quadro della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica. A tal fine, la Regione integra gli interventi nei diversi ambiti settoriali interessati per:
 - favorire lo sviluppo delle competenze professionali in campo musicale e la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale;
 - sostenere la produzione e l'esecuzione di musica dal vivo;
 - promuovere l'educazione all'ascolto della musica, soprattutto attraverso misure che favoriscono l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;
 - promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale;
 - sostenere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili, nel settore musicale;
 - favorire lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*).
- In attuazione dei principi stabiliti all'articolo 1 della legge n. 175/2017, l'organizzazione e la gestione di attività musicali rivestono carattere di utilità sociale, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*).

Art. 2

Raccordi programmatici

- Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite mediante gli interventi e le misure previste nella presente legge e attraverso le seguenti programmazioni di settore:
 - il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (*Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*);
 - il programma triennale di interventi per l'attività cinematografica

ed audiovisiva di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (*Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva*);

- il programma triennale per le politiche giovanili di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (*Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani*);
- gli indirizzi triennali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 4 (*Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*);
- il documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro e il programma per le politiche del lavoro e della formazione professionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*);
- il programma annuale per il turismo di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (*Organizzazione del sistema turistico in Campania*);
- il piano triennale per i musei, le collezioni e le raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico e naturalistico di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 (*Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale*);
- il programma regionale triennale per l'immigrazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 6 (*Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania*).

Art. 3

Attività di music commission

- La Regione esercita le attività di *music commission* per la Campania.
- Per attività di *music commission* si intendono:
 - la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali nel settore musicale campano;
 - la comunicazione integrata delle offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali a sostegno delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;

- le iniziative per attrarre produzioni musicali e video-musicali nazionali e straniere, mediante l'offerta di servizi di supporto logistico-organizzativi, da attuarsi anche in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della Regione.
- Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, la Regione provvede ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica e sviluppo di sistemi informativi.

Art. 4

Programma triennale degli interventi

- Il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta regionale il programma triennale degli interventi in materia di sviluppo del settore musicale della Campania, di seguito "programma", con il quale sono individuate le priorità, le strategie e le azioni regionali a sostegno delle filiere del settore.
- Il programma, in coerenza con quanto stabilito nel Documento di Economia e Finanza regionale, individua in dettaglio:
 - le strategie e gli obiettivi da perseguire nel triennio di riferimento;
 - le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmati;
 - tipologie di interventi funzionali allo sviluppo delle attività del settore musicale relative e, in particolare, le azioni di:
 - sostegno all'educazione musicale di cui all'articolo 6, con particolare riferimento all'aggiornamento e all'ammodernamento del sistema educativo e formativo;
 - sostegno all'alfabetizzazione musicale e all'educazione all'ascolto;
 - promozione e sviluppo delle competenze musicali nei settori della produzione e della distribuzione di cui all'articolo 7;
 - sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato e nella permanenza nel mondo del lavoro;
 - valorizzazione dell'imprenditorialità musicale, con particolare riferimento a quella femminile e giovanile, di cui all'articolo 8;
 - promozione della musica dal vivo e sostegno agli artisti, di cui all'articolo 9;
 - le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
 - le modalità di attuazione dei raccordi programmatici di cui all'articolo 2;
 - le forme di collaborazione con i centri di ricerca, con gli Istituti di alta formazione artistica e musicale, con gli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica, degli istituti musicali

pareggiati e degli altri organismi, comunque denominati, operanti nel settore dell'educazione musicale presenti sul territorio.

Art. 5

Piano annuale degli interventi

- La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui all'articolo 4 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, approva il piano annuale degli interventi nel settore musicale, di seguito "piano", contenente le modalità di accesso ai contributi per la realizzazione delle azioni di cui alla presente legge.
- Il piano individua:
 - i requisiti e gli standard minimi relativi agli aspetti didattici e organizzativi che i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge assicurano per un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata;
 - i criteri generali per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande;
 - gli indicatori per la verifica dello stato di attuazione degli interventi e della rispondenza al programma di cui all'articolo 4;
 - le modalità di finanziamento e rendicontazione dei contributi concessi ai beneficiari;
 - le misure di trasparenza delle procedure.
- In relazione ai requisiti e agli standard minimi di cui al comma 2, lettera a), con il piano si provvede alla costituzione, all'aggiornamento e alla pubblicità dell'elenco regionale delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e nella gestione di attività di didattica e pratica musicale.

Capo II

Azioni e interventi

Art. 6

Misure di sostegno all'educazione musicale

- La Regione promuove la qualificazione del sistema educativo e formativo attraverso la qualificazione e la valorizzazione dell'offerta musicale nelle scuole e negli organismi specializzati nelle attività didattiche nel settore musicale.
- Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di

formazioni musicale per l'elaborazione e la gestione integrate di progetti in materia di educazione musicale, anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale e alla diffusione della musica tra i giovani.

- Ai fini della qualificazione dell'offerta didattica e formativa, la Regione concede contributi per progetti mirati a favorire la formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro e che operano stabilmente sul territorio regionale.
- I progetti di cui al comma 3 sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale.
- Nel quadro di ripartizione delle risorse operato dal piano di cui all'articolo 5 sono considerati prioritari i progetti di cui al comma 3 che favoriscono l'inclusione sociale e la creazione di reti e partenariati in ambito regionale e sovregionale.

Art. 7

Interventi per lo sviluppo della produzione e della distribuzione

- Per sostenere la crescita del settore produttivo e distributivo musicale campano la Regione:
 - promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali, favorendo l'acquisizione e la crescita delle competenze tecniche e professionali degli operatori per l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale nei settori connessi alle attività musicali, anche attraverso adeguate iniziative di formazione;
 - promuove l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese sia profit che no profit e favorire la creazione di nuove imprese e nuovi lavori, anche in comparti tecnologicamente avanzati e all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
 - valorizza le imprese e gli enti del terzo settore quali organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento e ne promuove il coinvolgimento nei percorsi finalizzati alla progettazione e realizzazione di processi formativi per l'acquisizione di nuove competenze.

Art. 8

Interventi a favore dell'imprenditoria nel settore musicale

- La Regione, nel quadro della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività musicali di carattere

imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale.

- La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a:
 - coinvolgere gli istituti di alta formazione artistica e musicale, gli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica, gli istituti musicali pareggiati e gli altri organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;
 - sviluppare startup innovative in campo musicale, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali e socio-educative;
 - sostenere i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive, con particolare riferimento all'inclusione sociale e al dialogo interculturale;
 - favorire la ricerca, la valorizzazione e la promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare femminile e giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;
 - favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle opere musicali;
 - promuovere lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione musicale a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della musica anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.

Art. 9

Promozione della cultura musicale e interventi a favore della musica dal vivo

- Per valorizzare la musica quale strumento di aggregazione sociale e culturale, la Regione sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo e in particolare della musica italiana originale dal vivo.
- La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti in ambito regionale volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - organizzazione di festival, rassegne musicali, iniziative e premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente sul territorio regionale e finalizzati alla promozione della cultura musicale;
 - sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea

- originale dal vivo;
- sostegno agli artisti che si esibiscono nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo presenti sul territorio regionale;
- promozione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modalità e i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 5, degli artisti e dei gruppi musicali operanti nel territorio regionale.
- Per favorire la diffusione della musica dal vivo e sostenere i giovani artisti, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 12, ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, operanti stabilmente nel territorio regionale, può essere concesso un contributo per l'allestimento, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione alla musica dal vivo all'interno dell'esercizio.
- Il piano di cui all'articolo 5 definisce le modalità attuative, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Art. 10

Agevolazioni all'acquisto di strumenti musicali

- Agli studenti residenti in Campania e iscritti ai licei musicali, ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500,00, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.
- Il piano di cui all'articolo 5 definisce, nel limite complessivo delle risorse stanziate pari ad euro 500.000,00, le modalità attuative, tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Art. 11

Sostegno ai Comuni per investimenti nel settore musicale

- Per il sostegno alle politiche territoriali integrate in ambito culturale e nel settore musicale, la Regione concede contributi, in conto investimento, ai Comuni che intendono sviluppare progetti di ammodernamento tecnologico e digitale volti all'educazione, alla promozione e alla valorizzazione del settore musicale.
- Per le finalità di cui al comma 1, i contributi riguardano esclusivamente i progetti di:

- recupero di spazi urbani di proprietà comunale, non utilizzati, per l'allestimento di:
 - auditorium, parchi della musica e sedi specializzate per l'attività corale, concertistica e di musica dal vivo;
 - studi di registrazione e laboratori della musica;
- ristrutturazione e l'ammodernamento tecnologico di strutture esistenti aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione della musica, anche per la messa in sicurezza degli spazi;
- digitalizzazione delle procedure di *mobile & online ticketing*.
- Il piano di cui all'articolo 5 definisce le modalità operative per l'attuazione del presente articolo, nel quadro delle risorse finanziarie individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 12

Norma finanziaria. Istituzione del Fondo regionale per il sostegno al settore musicale

- Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per gli esercizi 2021, 2021 e 2022, mediante le risorse stanziare nell'ambito della legge regionale n. 6/2007 così come modificata e integrata dalla presente legge, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, anche mediante l'istituzione di specifici capitoli.
- In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 10, è istituito nel bilancio regionale nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1, un apposito "Fondo regionale per il sostegno al settore musicale", con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e contestuale decremento di pari importo delle somme a valere sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.
- Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

Art. 13

Portale regionale della musica

- Per assicurare la maggiore fruibilità al cittadino e la massima trasparenza nelle azioni e negli interventi regionali in materia, è istituito il portale regionale della musica in Campania, denominato “Campania in Musica”, di seguito “portale”, quale strumento di informazione e divulgazione istituzionale degli interventi e delle azioni regionali nel settore musicale.
- Il portale, curato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia, contiene necessariamente le seguenti informazioni:
 - la normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore;
 - gli elementi di programmazione e pianificazione regionale di settore;
 - il calendario aggiornato delle attività concertistiche, corali e di musica dal vivo, degli eventi e delle rassegne in ambito musicale;
 - l’elenco aggiornato dei bandi e degli avvisi pubblici inerenti alle azioni e agli interventi di cui alla presente legge, articolato per sezioni tematiche e aree di interesse;
 - l’elenco delle scuole di musica e degli organismi specializzati nell’organizzazione e nella gestione di attività di didattica e pratica musicale di cui al comma 3 dell’articolo 5;
 - i collegamenti diretti alle istituzioni nazionali e regionali che operano nel settore musicale.

Art. 14

Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato

- Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato nel settore della cultura.
- Gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, anche ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del Regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1588.
- Gli aiuti soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589, oppure se sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

- Gli aiuti sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art 15

Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6

- Alla legge regionale n. 6/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - all'articolo 6, al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:
"i-bis) dispone misure di sostegno a favore degli artisti e degli operatori del settore della musica dal vivo e per l'allestimento e la fruizione di spazi dedicati alla musica dal vivo;
 - all'articolo 8, al comma 4, alla lettera b) dopo il numero 2 inserire il seguente:
"2-bis) attività di spettacolo musicale dal vivo condotte per almeno 12 giornate annue;"
- La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto all'adeguamento delle disposizioni attuative della legge regionale n. 6/2007 alle modifiche di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16

Durata della legge

- La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2026.
- Nei sei mesi antecedenti al termine di cui al comma 1, la commissione consiliare competente in materia elabora una missione valutativa ai sensi dell'articolo 90 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale ai fini della verifica dell'attuazione della presente legge e la valutazione delle politiche promosse.
- Nei sei mesi antecedenti al termine di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:
 - l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente legge;
 - l'opportunità di proroga del termine di cui al comma 1 o di modifica della presente legge.

Art. 17

Entrata in vigore

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

